

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Spinelli Michele c/AMAT - Presa atto dispositivo di sentenza - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Dirigente Amministrativo dell'Azienda dott. Pietro Carallo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 153 del 4 luglio 1996, con cui si decideva di resistere al ricorso promosso dal dipendente Spinelli Michele al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro, affidando il mandato per la difesa dell'Azienda al Capo Area Legale, avv. Olimpia Cimaglia;
- vista la nota 21/05/1998, prot. aziendale n° 5286 inviata dal Capo Area Legale, avv. Cimaglia, con allegato il dispositivo di sentenza emesso in data 18/5/98 dal Pretore adito dott. Vito Vozza nella controversia de qua;
- atteso che il Pretore ha accolto parzialmente la domanda di Spinelli, riconoscendo, quindi, una colpa concorrente del lavoratore, ed ha condannato l'AMAT al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di £ 2.000.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma non rivalutata a decorrere dal novembre 1993 e, conseguentemente, ha condannato l'Azienda al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Casulli, anticipatario, nonché le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in £ 400.000, oltre accessori, in favore del dott. Giuseppe Albanese;
- atteso che il dispositivo di sentenza è esecutivo;
- ritenuto economicamente conveniente per l'Azienda non proporre appello avverso detta sentenza, atteso che la domanda è stata accolta solo in parte e che nella materia in argomento il punto di vista giurisprudenziale risente del c.d. "favor laboratoris";
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Dirigente Amministrativo

DELIBERA

- di prendere atto del dispositivo di sentenza in narrativa specificato emesso in data 18/maggio/1998 dal Pretore adito dott. Vito Vozza che, in copia, viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- di autorizzare il pagamento a favore del dipendente Spinelli Michele della somma di £ 2.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma non rivalutata a decorrere dal novembre 1993;
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento per la somma di £ 1.000.000, di cui £ 700.000 per onorari, oltre a IVA e CAP, a favore dell'avv. Domenico Casulli;
- di autorizzare, altresì, gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento per la somma di £ 400.000, oltre oneri accessori, a favore del dott. Giuseppe Albanese;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico

per l'esercizio 1998, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per danno biologico e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali e di consulenza tecnica d'ufficio;

- di non proporre appello avverso la sentenza in argomento per le motivazioni in narrativa specificate.

Il Presidente
(avv. Arturo Masi)



Il Segretario
(Semeraro Raffaele)

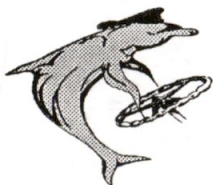


167.79M 8 S

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **28 MAG. 1998:**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 2/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1388/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25, 26 e 28 maggio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 -
151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



N. 1116 / 36 R.G.
N. 11024 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Nozza
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

SPINELLI MICHELE
rapp. e dif. dall'Avv. Jannicelli

E

A.M.A.T.

rapp. e dif. dall'Avv. Olimpia Cusano

promossa con atto notificato il 27.5.1996 alla convenuta
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: accogliere la domanda per querela di ingiuria, e condannare l'AMAT al pagamento di lire in favore dell'Avv. Spinelli Micheli della somma di $\text{L. } 5.000.000$ (due milioni) con rivalutazioni e interessi legali sulle somme non rivalutate e partire dal novembre 1993. Per a carico dell'AMAT le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che le graverà di $\text{L. } 400.000$ = oltre IVA e CAT in favore del dott. Giuseppe Albano; per a carico della stessa AMAT le spese del presente giudizio, che le graverà di $\text{L. } 1.000.000$ =, di cui $\text{L. } 700.000$ = per onorario, oltre IVA e CAT, se l'istituto in favore dell'avv. J. Cusano, anticipatorio, sentenza esecutiva Taranto, 18.5.1998

Il Pretore
Vito Nozza